



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 2024
(omissis)

- Il Presidente Nesta comunica che alcuni giorni fa l'Anac è intervenuta con un invito a Cabina di Regia e ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture sulla questione dell'Equo compenso. Secondo l'Anac sarebbe estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa relativa ai contratti pubblici e alla legge n. 49/2023.

Il Presidente Nesta rileva che tale presa di posizione è evidentemente a favore dei c.d. committenti forti e contro la legge sull'equo compenso, che ha lo scopo di garantire ai professionisti un corrispettivo equo ed adeguato per la prestazione intellettuale, eseguita nell'ambito di quei rapporti d'opera in cui essi si trovino nella posizione di contraenti deboli. Compenso che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) e adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2230, comma II, cod. civ.). Al riguardo il Presidente evidenzia che i rilievi dell'Anac non sono fondati in quanto non sussiste alcuna antinomia in concreto tra la l. 49/2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con la conseguenza che la legge sull'equo compenso è applicabile alla materia dei contratti pubblici, come chiarito anche dal TAR Veneto, sex III, con la recente sentenza n. 632 del 3/4/2024. Parimenti non sussiste, come sostenuto dall'Anac, alcuna violazione del principio di concorrenza con la l. 49/2023 in quanto sarebbe esclusa la proposizione di offerte al ribasso sulla componente del prezzo nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, come rilevato dalla citata sentenza del TAR Veneto la componente del prezzo rappresentata dai "compensi", non è un ostacolo alla concorrenza o alla libertà di circolazione e di stabilimento degli operatori economici, ma al contempo rappresenta una tutela per quest'ultimi a prescindere dalla loro nazionalità in quanto permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione. Quanto poi alla violazione dell'art. 3 della Cost. la normativa nazionale non pregiudica in alcun modo l'accesso al mercato italiano da parte di operatori economici e di altri Stati dell'Unione Europea e trova applicazione omogenea nei confronti di ogni operatore economico e non è tale da ostacolare la partecipazione alle gare pubbliche.

Il Presidente Nesta, quindi, chiede che il Consiglio si pronunci in merito alla opportunità o meno di prendere posizione in merito alla questione.



Il Consiglio, preso atto, rileva che la l. n. 49/2023 sull'equo compenso ha lo scopo di garantire ai professionisti, più deboli rispetto ai poteri forti e, quindi, agli Avvocati, un corrispettivo equo e adeguato, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e adeguato all'impegno dell'opera e al decoro della professione; esprime netta contrarietà ad ogni tentativo finalizzato a vanificare lo spirito della l. n. 49/2023 e/o a modificare la stessa, ribadendo la consueta attenzione alla tutela della dignità degli Avvocati.

Il Consiglio, all'unanimità, dispone di trasmettere la presente delibera unitamente all'intervento dell'Anac ed alla sentenza del TAR del Veneto n. 632 del 3 aprile 2024, a tutti i Consigli dell'Ordine, al CNF ed all'OCF nonché a tutte le agenzie di stampa; dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

È estratto conforme all'originale.
Roma, 3 maggio 2024

Il Consigliere Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)